Le modifiche e integrazioni alla precedente convenzione sono indicate nelle colonne di destra e in neretto

CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

ritenuta di interesse per l'Università Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della nucleare, subnucleare, fisica astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di Torino, ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

ritenuta di interesse per l'Università "Amedeo Piemonte Orientale Avogadro" l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della subnucleare, fisica nucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presso le sue Strutture, in particolare presso la Sezione di Torino, ed i più importanti centri internazionali ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- premesso che l'INFN e l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" collaborano già da diversi anni nella realizzazione di importanti progetti di ricerca;
- vista la precedente Convenzione tra l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16 agosto 1961, ...

E

l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (nel seguito detta Università), in persona del suo Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13 luglio 1954, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico in data.... e del Consiglio di Amministrazione in data....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT, nel seguito detto Dipartimento) con sede in Alessandria e per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Struttura Torino.

1.2 - Oltre al personale universitari	o 1.2 - Oltre al p
afferente al DiSIT, alcuni Ricercato	ri afferente al DiSI'
associati alla Sezione di Torino dell'INF	N associati alla Sezion
afferiscono ai Dipartimenti di Scienz	ze afferiscono ai Dip

1.2 - Oltre al personale universitario afferente al DiSIT, alcuni Ricercatori associati alla Sezione di Torino dell'INFN afferiscono ai Dipartimenti di Scienze

della Salute e di Scienze del Farmaco presso la Sede di Novara dell'Università. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ad essi. della Salute, di Scienze del Farmaco presso la Sede di Novara dell'Università e al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica presso la sede di Vercelli dell'Università. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ad essi.

1.3 - Responsabili della Convenzione sono per l'Università il Coordinatore dei ricercatori associati all'INFN (nel seguito detto Coordinatore), e per l'INFN il Direttore della Sezione di Torino.

ART. 2

2.1 L'INFN e l'Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate.

ART. 3

3.1 - Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra i Direttori dei Dipartimenti coinvolti e il Direttore della Sezione.

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi competenti.

ART. 4

- 4.1 L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Struttura interessata consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito ai fini didattico-formativi anche agli studenti dell'Università impegnati in attività di interesse INFN.
- 4.2 L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici.
- 4.3 I locali, servizi e attrezzature di una parte messi a disposizione dell'altra per lo svolgimento di ciascun programma di ricerca comune saranno individuati sulla base delle attività da svolgere dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università e dal Direttore della Struttura coinvolta.
- 4.4 Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università sono indicati nell'Allegato n. 1.

- 4.5 Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'Università messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.
- 4.6 L'Università consente all'INFN a norma del precedente art. 4.2 l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.
- 4.7 Eventuali variazioni agli Allegati n. 1-2-3 saranno concordate tra il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento.

ART. 5

- 5.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.
- 5.1 Ciascuna parte garantisce la assicurativa copertura contro infortuni che il personale dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività. Ciascuna parte garantisce la propria copertura assicurativa nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da incendio e altri danni materiali, nonché furto, dei propri beni, utilizzati dal personale nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione.
- 5.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.
- 5.3 Il Direttore della Sezione, sentito il Direttore del Dipartimento, disciplina le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN e indicati nell'allegato 3.

ART. 6

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell'Università, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole

dell'Università, assegnare, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento-disciplinare INFN.

I titolari di incarico di ricerca e di collaborazione tecnica hanno diritto a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

- 6.2 L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere in ogni caso compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.
- 6.3 Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.
- 6.4 L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 6.3 Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7

- 7.1 Per quanto attiene al personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi. formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi
- 7.1 Per quanto attiene al personale dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti che disposizioni le legislative vigenti impongono materia di valutazione dei rischi, formazione generale e specifica. informazione addestramento sorveglianza sanitaria al datore di assicurati verranno dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse missione a spese di carico con dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni.

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.


Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni

generale e specifica, copia dei giudizi di espressi idoneità dal competente, etc.) che verrà richiesta al ottemperare fine di alle vigenti disposizioni. L'INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere all'Università, su articolata richiesta, tutte le informazioni che l'Università riterrà necessarie per l'applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sarà comunque cura dell'INFN provvedere alla formazione specifica e all'addestramento del personale associato. relativamente ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro INFN, laddove tale formazione non sia già stata effettuata dall'Università. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

7.2 - Per quanto attiene al personale dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, gli adempimenti posti dal D.Lgs. n. 101/20 successive modificazioni integrazioni a carico del datore di assicurati lavoro verranno dall'Università anche per le attività svolte per conto dell'INFN, presso Strutture INFN o presso sedi diverse spese di missione a carico dell'INFN.

Relativamente al predetto personale, l'Università si impegna a trasmettere all'INFN la documentazione di radioprotezione (classificazione di radioprotezione, giudizio idoneità. attestazione di avvenuta formazione, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge.

Per le attività svolte presso Strutture INFN, sarà comunque cura dell'INFN fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in relazione



- 7.3 L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietario. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Università stesso in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- 7.4 Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato, in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.
- 7.4 Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore o un suo delegato, e il Direttore della Sezione concorderanno le modalità intese a dare seguito a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione generale e specifica, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.)

Gli artt. 8, 9, 10,11 e 12 della precedente convenzione sono stati completamente riformulati coerentemente con le correnti prassi amministrative e le norme di riferimento. Per comodità di lettura, il testo seguente è quello modificato.

ART. 8

L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 9

Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, i diritti sui risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, conseguiti in virtù della presente Convenzione Quadro e in assenza di finanziamenti alla ricerca da parte di terzi soggetti, spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore.

Laddove ulteriori e specifici accordi tra le Parti prevedano il finanziamento della ricerca, i diritti di p.i. sui risultati saranno ripartiti in regime di comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti.

L'Università e l'INFN possono congiuntamente o in modo autonomo concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

Eventuali strumenti e/o metodologie sviluppati nell'esecuzione della presente convenzione, nonché il relativo utilizzo, protezione e valorizzazione, saranno regolati dalla normativa vigente e dai regolamenti e policy dell'Università e di INFN in materia di proprietà intellettuale o industriale.

ART. 10

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo

le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@uniupo.it.

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

ART. 11

Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 12

La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti anche per una diversa durata.

ART. 13

15.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per l'Università in virtù autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni.

DATA* FIRMA**

FIRMA**

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche e tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- d) Fotocopiatrici
- e) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive

Allegato n. 3

Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Ufficio del Responsabile del Gruppo Collegato
- b) Laboratorio per attività INFN

^{*}La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

^{**}Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.m m.ii.